



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia

UBS: firmato il protocollo d'emendamento dell'accordo di assistenza amministrativa con gli Stati Uniti

L'applicazione provvisoria consente di rispettare gli impegni internazionali assunti

Comunicati, DFGP, 31.03.2010

Berna. Mercoledì il Consiglio federale ha approvato il protocollo d'emendamento per la revisione dell'accordo UBS; Washington ha apposto la firma lo stesso giorno.

L'applicazione provvisoria dell'accordo riveduto costituisce la base legale che consente all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di emanare decisioni finali anche in caso di evasione fiscale grave e continuata, e alla Svizzera di ottemperare agli impegni internazionali assunti firmando l'accordo.

Il protocollo d'emendamento eleva l'accordo sull'assistenza amministrativa del 19 agosto 2009 allo stesso piano della convenzione bilaterale di doppia imposizione (CDI). Secondo i principi generali di interpretazione, l'accordo UBS prevale quindi sulla CDI, più datata e generica, permettendo alla Svizzera di fornire assistenza amministrativa non soltanto in caso di truffa fiscale, ma anche in caso di evasione fiscale grave e continuata. Il protocollo d'emendamento pone rimedio al vizio contestato dal Tribunale amministrativo federale nella sua decisione del 21 gennaio 2010 e garantisce che la Svizzera possa rispettare i propri impegni internazionali.

Modifiche formali

Il protocollo d'emendamento esplicita che l'accordo UBS non è un semplice accordo d'intesa, ma un trattato internazionale. Stabilisce inoltre che, in presenza di disposizioni discordanti, l'accordo UBS prevale sulla CDI bilaterale e il relativo protocollo. Infine disciplina l'applicazione provvisoria dell'accordo UBS riveduto.

Soddisfatte entrambe le condizioni

In casi di particolare urgenza e a tutela di importanti interessi della Svizzera, il Consiglio federale può, secondo la legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, applicare provvisoriamente un trattato internazionale sin dalla sua firma. Dal momento che in specie sono soddisfatte entrambe le condizioni, il Consiglio federale si avvale di tale facoltà.

- Firmando l'accordo UBS del 19 agosto 2009, la Svizzera si è impegnata a sbrigare la domanda statunitense di assistenza amministrativa entro fine anno, vale a dire che l'AFC emanerà circa 4450 decisioni finali. In seguito alla decisione del Tribunale amministrativo federale che ha bloccato l'attuazione dell'accordo, l'AFC può procedere alle decisioni finali anche nei circa 4200 casi di presunta evasione fiscale grave e continuata soltanto grazie alla base legale istituita con il protocollo d'emendamento. Il diritto di essere sentiti, il trattamento dei relativi esposti e la portata della procedura rendono impossibile trattare tutti i casi dopo la sessione di giugno rispettando le scadenze convenute.
- Se la Svizzera non dovesse ottemperare ai propri impegni internazionali, rischierebbe un nuovo inasprimento del conflitto giuridico e di sovranità con gli Stati Uniti, con tutte le conseguenze negative che ne derivano per la piazza finanziaria e il mercato del lavoro svizzeri.

La decisione del Parlamento non è stata anticipata

L'applicazione provvisoria dell'accordo sull'assistenza amministrativa riveduto non anticipa la decisione del Parlamento, ma garantisce piuttosto che gli venga sottoposto un accordo effettivamente attuabile una volta approvato. In aprile il Consiglio federale presenterà il

messaggio per l'approvazione dell'accordo riveduto al Parlamento, che resta libero nella sua decisione. Per garantire questa libertà, il Consiglio federale ha istruito l'AFC di non trasmettere agli Stati Uniti dati di clienti prima che l'accordo UBS non sia stato approvato dal Parlamento: sono esclusi i casi in cui gli interessati hanno espressamente acconsentito alla trasmissione dei loro dati o si sono autodenunciati nel quadro dell'apposito programma delle autorità fiscali statunitensi IRS.

Altre informazioni

Folco Galli, Ufficio federale di giustizia, T +41 31 322 77 88, [E-mail](#)

Ultimo aggiornamento: 31.03.2010

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)

[Basi legali](#) | [Contatto](#)